



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIALE**

Articolo 1 - PREMESSA

Il presente regolamento è redatto con l'obiettivo di implementare le condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e dell'intera comunità, nel rispetto della Legge n. 328 del 08/11/2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e della Legge Regionale n. 3 del 12/3/2008 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*". Le norme citate prevedono che il Comune sia titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. I Comuni sono pertanto titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini. Compito del Comune è quindi quello di promuovere il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli rientranti nelle fasce più svantaggiate, attraverso una rete di servizi e prestazioni a garanzia del diritto a una vita dignitosa nel proprio ambiente, perseguendo il recupero funzionale e sociale della persona e predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona. Tra i servizi comunali di natura socio - assistenziale garantiti alla cittadinanza, volti alla valorizzazione della domiciliarità e del favorire una rete di servizi per i cittadini in condizioni di maggiore difficoltà, è previsto il servizio di "Trasporto Sociale".

Articolo 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Trasporto Sociale è un servizio mirato a favorire l'accesso alle strutture sanitarie, socio-assistenziali e riabilitative pubbliche e/o convenzionate per visite, terapie, prelievi, ecc. da parte di residenti a Spirano meglio identificati nei successivi articoli.

I mezzi sono di proprietà del Comune, mentre la realizzazione e organizzazione del servizio di trasporto vengono affidate, mediante convenzione, ad un'associazione avente i requisiti amministrativi, tecnici e morali per lo svolgimento dello stesso. La Giunta Comunale, con l'approvazione della convenzione, potrà prevedere criteri e regole più dettagliati circa l'organizzazione e la gestione del servizio.

Articolo 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono fruire del servizio di trasporto sociale, le seguenti categorie di persone, obbligatoriamente residenti nel Comune di Spirano e che siano privi di una rete che li possa accompagnare:

- cittadini anziani (oltre i 65 anni di età) che si trovino in condizioni di difficoltà ad accedere alle strutture socio-sanitarie;
- persone, di qualunque età, in possesso di invalidità da autocertificare;
- minori (necessariamente accompagnati da un genitore o tutore) e adulti che necessitano terapie;
- minori che debbano recarsi presso la neuropsichiatria infantile.

Al fine di garantire e verificare se realmente i soggetti richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati verrà previsto, ove fosse necessario ed opportuno, debito colloquio con l'Assistente Sociale, fermo restando la possibilità di contattare i parenti/familiari.

Articolo 4 – TIPOLOGIA DEL TRASPORTO

I trasporti sociali sono identificati nelle seguenti tipologie:

1. Trasporti occasionali: trasporti effettuati per una sola volta in un mese, o comunque in numero esiguo, programmabili con preavviso dell'utente;
2. Trasporti ciclici: trasporti articolati secondo un calendario programmato con scadenza predeterminata, ad elevata frequenza, per ciclo di terapie medico-riabilitative a valenza prevalentemente sanitaria;
4. Trasporti gratuiti: sono trasporti per cui è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del Servizio Sociale.

Articolo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

La richiesta di trasporto va formulata, da parte del cittadino interessato o da un familiare delegato, direttamente presso la sede dell'Associazione che organizza il servizio, 7 giorni lavorativi prima dell'attivazione del servizio. Al momento della richiesta sarà necessario fornire i dati anagrafici del trasportato ed ogni informazione utile al trasporto stesso (destinazione, orario, ecc.).

Il servizio di trasporto sociale può essere disposto direttamente anche dal Servizio Sociale, compatibilmente con le risorse organizzative dell'Associazione, in presenza di casi con particolari necessità ed urgenze.

Al momento della richiesta, i volontari dell'Associazione garantiscono all'utente le necessarie informazioni circa le condizioni e le modalità di accesso e di svolgimento del servizio.

Articolo 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Rilevata l'impossibilità di gestire il servizio in forma diretta, la realizzazione e organizzazione del servizio di trasporto sociale vengono affidate ad una associazione, senza scopo di lucro, iscritta all'apposito Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), avente i requisiti amministrativi, tecnici e morali per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra le parti vengono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Il servizio viene garantito da lunedì a venerdì negli orari e nelle modalità concordate tra Amministrazione Comunale e Associazione e per tutti i giorni dell'anno con esclusione delle festività.

Articolo 7 - DOCUMENTI DI VIAGGIO

A bordo di ogni veicolo dovranno essere collocati i seguenti documenti:

- libretto di circolazione
- polizza assicurativa
- quaderno di viaggio

- modulistica da usare in caso di constatazione amichevole

Articolo 8 - META DI DESTINAZIONE DEL TRASPORTO

L'erogazione del servizio è prevista per recarsi in strutture socio-sanitarie, di cui all'articolo 2. Richieste di trasporto con destinazione al di fuori del territorio della regione, saranno di volta in volta valutate dall'Amministrazione concordemente con l'Associazione.

Articolo 9 – COSTO DEL SERVIZIO

Il cittadino contribuisce al costo di servizio del trasporto attraverso il pagamento di una quota, fissata annualmente dalla Giunta Comunale. Il costo del servizio è da intendersi a viaggio. La quota viene versata direttamente dall'utente presso la tesoreria comunale. L'autista volontario, prima di dar corso al trasporto, deve chiedere la ricevuta di pagamento. Eventuali spese per il pedaggio o per i parcheggi sono a carico dell'utente.

Articolo 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ottica di ottimizzare il servizio si definiscono le seguenti norme a carattere generale:

- al momento della prenotazione del servizio, i cittadini dovranno compilare un modulo in cui autodichiarano se sono autosufficienti, sulla base della percentuale dell'invalità e delle loro abilità;
- la fruizione del servizio è subordinata alla consegna della quietanza di avvenuto pagamento direttamente all'autista che effettua il trasporto.
- l'utente che deve variare data ed orari del trasporto o sospensione del servizio, deve darne immediata comunicazione e comunque non oltre n. 1 giorno lavorativo prima della prenotazione. In caso contrario la somma non sarà rimborsata.
- gli autisti volontari addetti al servizio di trasporto sociale devono rispettare le disposizioni indicate dai servizi sociali del comune al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza degli utenti;
- è obbligatoria la presenza di un accompagnatore nel caso venga trasportato un soggetto non autonomo, in questa fattispecie verrà addebitato il costo di un solo trasporto e la presenza dell'accompagnatore sarà gratuita. Qualora gli accompagnatori fossero due verrà addebitato il costo del secondo accompagnatore come un nuovo trasporto;
- gli autisti volontari non sono autorizzati ad accompagnare il soggetto richiedente all'interno della struttura sanitaria, motivo per il quale è necessario che i soggetti che autodichiarano la propria non autosufficienza si dotino obbligatoriamente di un accompagnatore. Nell'eccezionalità di soggetti che autodichiarano la propria non autosufficienza e che siano assolutamente privi della possibilità di avvalersi di un proprio accompagnatore, il soggetto dovrà rivolgersi al Servizio Sociale.
- nel caso di trasporto di minorenni, la famiglia dovrà essere munita di apposito seggiolino, se previsto dalla legge;
- nel caso di trasporto per dializzati, emodializzati e pazienti in day hospital (ricovero diurno), il servizio è garantito solo durante la mattinata e comunque sempre e solo per il trasporto di andata. Il

viaggio di ritorno è soggetto alla valutazione dell'associazione competente, che svolgerà il servizio compatibilmente alle disponibilità dei volontari e alla programmazione del giorno;

- le visite che abbiano una durata superiore a n. 2 ore dovranno essere anticipatamente comunicate, per valutare la possibilità di svolgere il trasporto, compatibilmente con le disponibilità dei volontari e con la programmazione del giorno. In caso di trasporti con una permanenza nella struttura superiore alle n. 2 ore, che non siano stati preventivamente programmati, verrà chiesto di versare una quota aggiuntiva del 40% della cifra prevista;
- nel caso in cui l'utente richiedente, in relazione alle sue condizioni psico-fisiche, necessiti dell'intervento della Croce Rossa, l'associazione incaricata del trasporto sociale, non essendo idonea perché priva dei requisiti specifici, non è autorizzata ad effettuare il trasporto.
- tutte le casistiche non espressamente contemplate nel presente Regolamento verranno valutate dal Servizio Sociale a insindacabile giudizio.

Articolo 11 - RIDUZIONI TARIFFARIE.

Su valutazione del Servizio Sociale potrà essere applicata una riduzione sulla tariffa di trasporto. La riduzione verrà applicata tenuto conto di particolari condizioni di disagio socio-economico del soggetto, previa verifica di tutti i requisiti (ISEE) e di valutazione sociale.

Articolo 12 - ESCLUSIONI

Esula dal presente regolamento il trasporto richiesto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in occasione di consultazioni elettorali, a garanzia dell'esercitazione del diritto di voto.

ARTICOLO 13 - ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il regolamento per il servizio di trasporto sociale, approvato con deliberazione del 25/05/2015, n. 15.
2. È altresì abrogata ogni altra disposizione, contenuta in altri precedenti regolamenti, che risulti essere incompatibile con quanto disposto con il presente atto.